



# COMUNE DI IGLESIAS

*Provincia Sud Sardegna*

---

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Numero 1912 del 30/06/2022**

- Settore -  
Staff

Oggetto

**ORIGINALE**

---

Adeguamento previsto dalla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3.

---

---

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

---

## Il Dirigente

premessi che

- in data 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale della Città;
- in data 24 giugno 2018 si è svolto il turno di ballottaggio;

considerato

- che è stato proclamato eletto Sindaco della Città di Iglesias il signor Mauro Usai, giusto verbale dell'ufficio centrale elettorale in data 26 giugno 2018;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 12 luglio 2018 è stata dichiarata la convalida degli eletti (Sindaco + 24 Consiglieri comunali);
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 12 luglio 2018 è stato eletto il signor Daniele Reginali quale Presidente del Consiglio comunale;
- che con decreti n. 05 del 10 luglio 2018 e n. 07 del 30 luglio 2018, il Sindaco Mauro Usai ha nominato la nuova Giunta comunale composta dal Sindaco e da n. 7 assessori;

considerato altresì che il Sindaco, Mauro Usai, ha comunicato al Consiglio comunale la composizione della Giunta comunale nel corso delle sedute del 12 e 31 luglio 2018, giuste le deliberazioni consiliari n. 57/2018 e n. 49/2018;

dato atto che pertanto il Vice Sindaco è Claudia Sanna e gli assessori sono: Francesco Melis, Vito Didaci, Giorgiana Cherchi, Ubaldo Scanu, Alessandro Lorefica e Angela Scarpa;

atteso che attualmente i ventiquattro consiglieri sono: 1) Daniele Reginali (Pres.CC); 2) Loddo Marco; 3) Marongiu Monica; 4) Fara Franca Maria; 5) Scema Carlotta 6) Rosas Diego; 7) Medda Gianni; 8) Pilurzu Alessandro; 9) Demartis Matteo; 10) Marras Federico; 11) Mocchi Ignazio; 12) Deidda Eleonora; 13) Concas Nicola; 14) Casti Federico 15) Pinna Simone; 16) Pistis Valentina; 17) Cortese Arianna Maria; 18) Cacciarru Alberto; 19) Biggio Luigi; 20) Saiu Simone; 21) Garau Federico; 22) Tronci Francesca; 23) Moi Bruna; 24) Murru Carlo, in quanto la consigliera Cortese è subentrata alla consigliera Corda, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 04.03.2021;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare il capo IV del Titolo II in materia di "Status degli amministratori locali" (articoli 77 -87);

esaminato in particolare l'articolo 82 relativamente alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza;

preso atto che è previsto il diritto di percepire

- per il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e i componenti della Giunta una indennità di funzione;
- per i consiglieri comunali un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli comunali e alle commissioni permanenti;

vista la legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2022, che prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, escludendo di fatto la Regione Sardegna;

considerato che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3 – ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, ha

previsto quanto segue:

- l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, **a partire dall'anno 2022**, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;

considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, le nuove indennità previste per i sindaci in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione sono le seguenti:

Fasce demografiche		Trattamento economico del Presidente della Regione	%	Nuova Indennità
1	3.000	13.800,00 €	21%	2.898,00 €
3.001	5.000	13.800,00 €	23%	3.174,00 €
5.001	10.000	13.800,00 €	29%	4.002,00 €
10.001	30.000	13.800,00 €	30%	4.140,00 €
30.001	50.000	13.800,00 €	35%	4.830,00 €
>	50.001	13.800,00 €	45%	6.210,00 €
Capoluoghi provincia <	100.000	13.800,00 €	70%	9.660,00 €
Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia >	100.000	13.800,00 €	80%	11.040,00 €
Sindaci Metropolitani		13.800,00 €	100%	13.800,00 €

preso atto che, la legge Regionale all'art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265);

visto il decreto ministeriale n. 119 del 4.4.2000 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265";

vista la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 in materia, fra l'altro, di riforma dell'assetto territoriale della Regione e modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 e, in particolare, l'articolo 5 che prevede espressamente, al comma 1, lettera c) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sulcis Iglesiente, con capoluogo nei comuni di Carbonia e Iglesias;

vista la nota dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione Sardegna, prot. n. 1935/Gab. del 12 aprile 2022, registrata nel protocollo generale al n. 17115 del 12.04.2022, con la quale, fra l'altro, nel comunicare che la L.R. n. 7 del 12 aprile 2021 è in vigore, la medesima Regione rappresenta che, fra le città sarde individuate quali capoluoghi di provincia, le città di Iglesias e di Carbonia sono da annoverarsi come capoluoghi della provincia del Sulcis Iglesiente;

verificato che il Comune di Iglesias, con riferimento alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, si colloca nella fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 "Legge di stabilità 2022" sopracitata e precisamente: c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

dato atto che, in applicazione del suddetto criterio, al sindaco del Comune di Iglesias spetta una indennità mensile lorda di euro 9.660,00, in quanto Comune capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (abitanti alla data del 31.12.2020= n.25493);

considerato, inoltre, che l'art. 3, comma 3 della citata legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022) prevede che "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna";

vista, giusta comunicazione dell'ANCI Sardegna, prot. n. 27161 del 16.06.2022, la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2022, n. 18/74 "Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitan, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3" attraverso la quale (ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022) sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna come segue:

Fasce demografiche popolazione		Ripartizione Art. 3, L.R. N.3/2022	Comuni per classe demografica numero	Assessori numero	Contributo max per comune per fascia demografica
da	a				
<b>1</b>	<b>3.000</b>	<b>21%</b>	<b>276</b>		
di cui da 1	1.000		127	<b>2</b>	13.778,80 €
1.001	3.000		149	<b>3</b>	17.223,51 €
<b>3.001</b>	<b>5.000</b>	<b>23%</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	16.989,47 €
<b>5.001</b>	<b>10.000</b>	<b>29%</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	40.308,59 €
<b>10.001</b>	<b>30.000</b>	<b>30%</b>	<b>15</b>		
di cui da 10.001	15.000		8	<b>4</b>	37.039,17 €
15.001	25.000		5	<b>5</b>	45.627,96 €
25.001	30.000		2	<b>6</b>	50.459,18 €
<b>30.001</b>	<b>50.000</b>	<b>35%</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	
<b>50.001</b>	<b>oltre</b>	<b>45%</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	
<b>Cap. Provincia</b>	<b>fino 100.000</b>	<b>70%</b>	<b>10</b>		
di cui da 5.000	10.000		2	<b>4</b>	160.516,58 €
10.001	15.000		3	<b>4</b>	162.877,13 €
15.001	35.000		4	<b>6</b>	221.890,58 €
35.001	oltre		1	<b>7</b>	268.104,94 €
<b>Cap. Provincia e Regione</b>	<b>oltre 100.000</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>		
<b>Città metropolitane</b>		<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	488.260,20 €
			<b>377</b>		

preso atto che, ai sensi del comma 5, art.3 L.R. 3/2022, i comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, applicano in automatico l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciarvi in tutto o in parte.

considerato che

- ai sensi dell'art. 4, comma 4 del citato D.M. n. 119 del 4.4.2000, al Vice Sindaco dei comuni con

popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il Sindaco;

- ai sensi dell'art. 4 comma 8 del citato D.M. n. 119 del 4.4.2000 agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco;
- ai sensi dell'art. 5 comma 3 del citato D.M. n. 119 del 4.4.2000 ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica;

precisato che, come disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa";

precisato altresì che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo nel quale si trovano in tali condizioni, non ricevendo retribuzioni bensì indennità ed interventi sociale erogati temporaneamente da enti e istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – Cass. Sez. lavoro 14 agosto 2004, n.15880; posizione di lavoratori socialmente utili – C.d.S sez. VI 15 marzo 2007, n. 1253);
- Lavoratori autonomi e imprenditori;
- Pensionati;
- Casalinghe;
- Studenti;
- Militari;
- Privi di occupazione;

accertato che alla data odierna l'assessore Francesco Melis risulta essere lavoratore dipendente, non in aspettativa, e che allo stesso spetta pertanto l'indennità in misura ridotta;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28 giugno 2022 in materia di variazione di bilancio;

viste le seguenti misure delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice sindaco e agli assessori comunali e al Presidente del Consiglio nei seguenti importi mensili lordi, come aggiornate dalla legge di stabilità regionale 2022:

- € 9.660,00 per il Sindaco (indennità dimezzata se lavoratore dipendente);
- € 5.313,00 per l'assessore nominato vice sindaco (55% indennità sindaco); (indennità dimezzata se lavoratore dipendente);
- € 4.347,00 per gli assessori (45% indennità del Sindaco); (indennità dimezzata se lavoratore dipendente);
- € 4.347,00 per il Presidente del Consiglio (45% indennità del Sindaco) (indennità dimezzata se lavoratore dipendente);

ritenuto dover provvedere a quantificare le indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice sindaco e agli assessori comunali e al presidente del Consiglio e a provvedere all'impegno di spesa delle indennità di funzione degli amministratori del corrente anno;

viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione".

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2022:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024".

determina

1. di dare atto che le indennità di funzione, spettanti al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e al presidente del Consiglio del Comune di Iglesias sono determinate nella seguente misura:

CARICA	AMMINISTRATORE	PERCENTUALE INDENNITA'	ARTICOLO DI RIFERIMENTO D.M. 119/2000	IMPORTI LORDI TENUTO CONTO SITUAZIONE LAVORATIVA	NOTE
SINDACO	USAI MAURO	Indennità Sindaco	<i>articolo 1</i>	<b>€ 9.660,00</b>	Indennità intera
VICE SINDACO	SANNA CLAUDIA	55% rif. Indennità Sindaco	<i>articolo 4 comma 4</i>	<b>€ 5.313,00</b>	Indennità intera
PRESIDENTE C.C.	REGINALI DANIELE	45% rif. Indennità Sindaco	<i>articolo 5 comma 3</i>	<b>€ 4.347,00</b>	Indennità intera
ASSESSORE	MELIS FRANCESCO	45% rif. Indennità Sindaco	<i>articolo 4 comma 8</i>	<b>€ 2.173,50</b>	Indennità dimezzata
ASSESSORE	DIDACI VITO	45% rif. Indennità Sindaco	<i>articolo 4 comma 8</i>	<b>€ 4.347,00</b>	Indennità intera
ASSESSORE	CHERCHI GIORGIANA	45% rif. Indennità Sindaco	<i>articolo 4 comma 8</i>	<b>€ 4.347,00</b>	Indennità intera
ASSESSORE	SCANU UBALDO	45% rif. Indennità Sindaco	<i>articolo 4 comma 8</i>	<b>€ 4.347,00</b>	Indennità intera
ASSESSORE	LOREFICE ALESSANDRO	45% rif. Indennità Sindaco	<i>articolo 4 comma 8</i>	<b>€ 4.347,00</b>	Indennità intera
ASSESSORE	SCARPA ANGELA	45% rif. Indennità Sindaco	<i>articolo 4 comma 8</i>	<b>€ 4.347,00</b>	Indennità intera

2. di dare atto che le suddette indennità, come previsto all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, decorrono a partire dall'anno 2022 nell'ambito delle disponibilità delle risorse stanziare in bilancio;
3. di provvedere all'integrazione degli impegni di bilancio assunti nel 2022 sui seguenti capitoli di bilancio comunale come di seguito riportati, tenuto conto della correlativa disponibilità;
  - a. capitolo 1130/80 Bil. 2022, per indennità sindaco, vice sindaco e assessori;
  - b. capitolo 1130/87 Bil. 2022, per indennità presidente del Consiglio;
  - c. capitolo 1175/441 Bil 2022, IRAP.
4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per il pagamento agli amministratori delle su esposte indennità di funzione con le modalità indicate nelle dichiarazioni già acquisite dall'ufficio;
5. di precisare che, per effetto dell'articolo 10 del DM n.119/2000, a fine mandato, l'indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno;
6. di precisare altresì che, se dovute, verranno riconosciute le detrazioni previste dalla legge.

8 di dare atto che il gettone di presenza dei consiglieri, per il quale continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, resta invariato.

---

**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo